

**Verbale Assemblea Straordinaria dei soci
Centro Endas Natura APS**



L'anno 2023 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 10,00 in Ravenna, si sono riuniti in seconda convocazione, i soci dell'associazione.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Pirelli Guido il quale a sua volta nomina segretario il signor Gardella Fabio

Si da atto che sono presenti 18 soci su 23.

Come richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Area Infanzia e Adolescenza, Pari Opportunità, Terzo Settore, per poter essere iscritti al registro R.U.N.T.S. (D.Lgs. 117/2017) lo statuto necessita di alcune modifiche.

In particolare viene modificato l'articolo 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 11.

Dopo ampia discussione, posto in votazione, il nuovo statuto viene approvato all'unanimità, e si allega al presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di predisporre la registrazione del nuovo statuto che si allega, e predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ex art 82 del DLgs 117/2017

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3, in quanto le modifiche hanno esclusivamente lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, come richiesto.

Alle ore 11,00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesta la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 5/6/2023 al N. 1621

Serie 3 per Euro 1.000

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE: "CENTRO ENDAS NATURA APS"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita un'Associazione che assume la denominazione di "**CENTRO ENDAS NATURA APS**", con sede nel Comune di Ravenna, C. F. 92089240391, con finalità solidaristiche e attività di interesse sociale. L'Associazione è costituita nella forma di associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e ss. del codice civile.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura che garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e potrà:

Intervenire su servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale in genere ed organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, inoltre potrà prevedere di:

- A) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali;
- B) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;
- C) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e di carattere secondario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico partitici, religiosi o razziali

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato con un minimo di 7 soci e all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono inoltre aderire all'associazione le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali. I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata. E' esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che non è né trasmissibile né rivalutabile. E' fatto salvo il diritto ai soci di consultare le scritture sociali e contabili direttamente o tramite professionista incaricato con l'obbligo di riservatezza previo oscuramento di eventuali dati sensibili.

Art. 4 - Criteri di ammissione e esclusione dei soci

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo o a socio da questo delegato con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, nonché indirizzo e-mail o fax al quale ricevere le comunicazioni;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall'associato minorenne.

Il consiglio direttivo può delegare altri soggetti sulla delibera di ammissione a socio.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio direttivo, o soggetti da questo delegati, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio direttivo utile.

I soci possono essere sospesi.

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo, o soggetti da questo delegati, ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. Il mancato rinnovo della tessera sociale comporta l'esclusione del socio, con conseguente cancellazione dal libro soci.

Art. 5 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione stessa
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi.

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali. Le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote o il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili. Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno (o diverso periodo scelto da Associazione). Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

Si prevede la nomina obbligatoria di un organo di controllo, monocratico o collegiale, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) attivo dello stato patrimoniale € 110.000=; b) entrate € 220.000=; c) n. 5 lavoratori dipendenti (media) Si prevede la revisione legale dei conti obbligatoria nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:

- a) attivo di stato patrimoniale € 1.100.000=; b) entrate € 2.200.000=; c) n. 12 dipendenti (media)

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo almeno una volta l'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale., e adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge all'occorrenza il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- decide l'importo della quota associativa annuale;
- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsioni adottate dal Consiglio direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata, o comunicate tramite fax o e-mail ai soci. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto anche tramite fax o e-mail recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, , tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo, o dello statuto, o di scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno i 3/4 degli soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dalla stessa assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l'elezione del consiglio direttivo la votazione avviene sempre a scrutinio segreto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto la stessa assemblea e dal verbalizzante.

L'elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni esecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e patrimoniale nonché il bilancio di

previsione

- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- deliberare sull'eventuale ammissione dei soci
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote suppletive per l'utilizzo di determinati servizi o la partecipazione a determinate attività
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

